

I PUNTEGGI DI AFFIDABILITÀ FISCALE SONO UNO STRUMENTO DI COMPLIANCE

Un algoritmo non fa un evasore. Gli Isa non rivelano nulla

Un algoritmo non fa un evasore. Soprattutto se è poco trasparente e sostanzialmente incomprensibile, come quello che determina il punteggio sintetico di affidabilità fiscale dei contribuenti con ricavi e compensi fino a 5,16 milioni di euro su base annua. È dunque da respingere al mittente l'equazione che assimila i contribuenti con punteggi ISA inferiori a 8 quali evasori fiscali. In primo luogo è opportuno precisare che i punteggi sintetici di affidabilità fiscale, così come disciplinati dall'articolo 9-bis del DL n.50 del 2017, non misurano affatto l'evasione fiscale ma sono, al contrario, veri e propri strumenti di compliance.

Sono stati introdotti proprio per superare gli studi di settore che, al contrario degli ISA, pretendevano di misurare, tramite algoritmi rozzi e assolutamente incomprensibili, l'importo annuale di ricavi e compensi sottratti all'imposizione. Il primo comma del suddetto articolo 9-bis chiarisce esattamente lo scopo dei nuovi indicatori che sono stati introdotti "al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria". Inoltre, continua la disposizione in commento, il punteggio sintetico di affidabilità fiscale, rappresenta la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso allo specifico regime premiale. L'obiettivo degli ISA non è dunque individuare basi imponibili sottratte al fisco ma, all'esatto contrario, selezionare i contribuenti più virtuosi ai quali riservare uno specifico regime premiale. Quello sopra descritto costituisce un passaggio temporale di notevole importanza con il quale il legislatore, consapevole della impossibilità di mantenere in vita strumenti standardizzati di determinazione delle basi imponibili sottratte ad imposizione, basati su complesse e inestricabili funzioni logaritmiche di calcolo, ha virato decisamente rotta utilizzando sempre gli algoritmi e le basi dati dell'anagrafe tributaria ma con l'unico obiettivo di individuare i contribuenti più virtuosi.

I punteggi ISA, a tutti gli effetti, non sono strumenti di accertamento ma, al massimo, di selezione di possibili contribuenti a rischio di evasione.

In questo senso è decisiva la disposizione contenuta nel comma 14 del già citato articolo 9-bis, nella quale si specifica che l'Agenzia delle entrate e la guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, terranno conto anche del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Un basso punteggio ISA, soltanto se abbinato ad anomale risultanze dell'archivio dei rapporti finanziari, può costituire, al massimo, uno spunto per ulteriori approfondimenti e indagini. Avere soltanto un basso punteggio, magari su una sola annualità, non significa dunque, in alcun modo, essere un evasore fiscale.

A queste considerazioni, basate sulla stretta interpretazione della legislazione vigente, si deve aggiungere anche un'ulteriore considerazione. I decreti attuativi che hanno introdotto la metodologia di calcolo dei punteggi ISA hanno individuato l'area di sostanziale inaffidabilità del contribuente, nel senso sopra specificato, nei punteggi sei e inferiori. Ciò significa che i contribuenti posizionati fra 6,1 e 7,9 non sono affatto inaffidabili, né tantomeno degli evasori. L'unica loro sorte sarà quella di non poter accedere a nessuno dei benefici previsti dallo specifico regime premiale. Tornando all'equazione che tende ad assimilare il contribuente con punteggio inferiore a 8 ad un evasore fiscale, la stessa, oltre che essere tecnicamente errata per i motivi che abbiamo esaminato, va comunque respinta al mittente per evitare un pericoloso ritorno al passato. Nell'era in cui anche il fisco si avvale delle tecniche di intelligenza artificiale non può e non deve passare l'idea che sia un algoritmo, indecifrabile e incomprensibile, a poter decidere chi evade e chi è ligio ai doveri fiscali.

Una linea del genere, non avrebbe infatti alcuna possibilità di resistere in giudizio, vista la numerosa e univoca giurisprudenza comunitaria e nazionale che si formata, proprio negli ultimi anni, sull'utilizzo degli algoritmi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Andrea Bonghi

Reproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - S.30527 - L.1747 - T.1746

